

tale, per giudicare se vi sia o no artificio), sia assolutamente superflua, anche per la ragione che si tratta di discussione che dura da 10 sedute. Ora nella storia parlamentare italiana discussioni che sono durate più di dieci sedute, periodi assolutamente ostruzionistici, non sono frequenti.

Dieci sedute rappresentano già un lungo dibattito. Se dopo 10 sedute la discussione continua, vuol dire che il Governo o i 30 deputati chiederanno la procedura abbreviata. E non mi sembra sia il caso di conservare la dizione « con evidente artificio », dizione che non era nella mente del proponente onorevole Grandi nelle cui proposte, sebbene siano state trasformate, non era insito tale apprezzamento, che non solo è pericoloso, ma può servire, se si è in periodo di manovra ostruzionistica, a rinfocolare questa manovra proprio nel campo del riconoscimento se l'artificio esista o no. Per ciò pregherei l'onorevole relatore, se non ci tiene, a sopprimere questa dizione.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non sarei d'accordo con l'onorevole Leonardi. Credo che abbia ragione la Commissione di ricorrere al sistema inglese per vincere l'ostruzionismo, piuttosto che a quello proposto dall'onorevole Grandi per disciplinare la discussione.

Non trovo pertanto giusta la critica dell'onorevole Leonardi. Credo invece sia proprio opportuno che al provvedimento abbreviato non si ricorra se non quando la discussione della legge sia protratta con evidente artificio.

Questa è una formula giusta che rende esattamente il concetto.

Vi sono disegni di legge la cui situazione si può prolungare naturalmente anche più di 10 sedute, per la loro importanza fondamentale senza che ciò assuma alcun significato ostruzionistico.

Ne avremo forse uno a novembre, quello per esempio sull'esercizio della professione forense. Non mi meraviglierei che questo disegno di legge di 74 articoli si discutesse per più di 10 giorni. Sarebbe cosa naturalissima.

Perchè vi sia ostruzionismo non basta che la discussione si prolunghi: bisogna che si prolunghi con artificio; è questo l'elemento decisivo.

Nè è da temere che una lunga discussione si possa accendere sulle proposte di adozione della procedura abbreviata. L'ar-

ticolo 89-bis provvede ad evitare l'inconveniente, stabilendo che sulla proposta non possano parlare più di quattro oratori: due pro e due contro, e che poi decida la Camera a scrutinio segreto.

Invece trovo che quando c'è evidente artificio sia inutile attendere che si svolga la discussione per 10 sedute.

Si capisce come in pratica procedono le cose. Dall'andamento della discussione è facile arguire subito se vi è tentativo di prolungarla artificialmente. Se pertanto alla seconda o terza o quarta seduta si comprende che si è di fronte allo svolgimento di una manovra ostruzionistica, nulla vieta, a mio avviso, che si stabilisca senz'altro il giorno della votazione a scrutinio segreto. Perciò non sarei contrario ad abolire senz'altro le parole « per dieci sedute ».

Quando la discussione di un disegno di legge è protratta con evidente artificio, basta. Può essere sufficiente anche una seduta sola per capire.

D'altro canto si danno dieci sedute di tempo per discutere; non sono poche.

Voci. È meglio precisare mettendo un numero.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In secondo luogo questa proposta provvede all'ostruzionismo in sede di discussione degli articoli, in cui questo esercizio viene fatto con maggior larghezza e in cui è maggiore la possibilità di ostruzionismo; ma non so se si sia provveduto a sufficienza per impedire che l'ostruzionismo abbia luogo nella discussione generale.

TUMEDEI, *relatore*. Provvede l'articolo 87 con la chiusura e le limitazioni allo svolgimento degli ordini del giorno: con la chiusura, anche gli oratori iscritti decadono dalla facoltà di parlare. Non resta altro che lo svolgimento degli ordini del giorno; ma per poter svolgere un ordine del giorno, occorrerà d'ora in poi l'appoggio di quindici deputati e ciascun deputato non può appoggiare più di un ordine del giorno. Quindi, praticamente, più di quindici o venti ordini del giorno non si potranno svolgere e siccome lo svolgimento di ciascuno non può durare più di venti minuti, in totale si impiegheranno al massimo 300 o 400 minuti.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Queste spiegazioni sono esaurienti. Invece non trovo spiegazioni esaurienti sul primo punto. Anzi non mi è stato obiettato niente.

TUMEDEI, *relatore*. Ho solamente interrotto. Per l'altro punto mi riservo di risponderle appena ella avrà finito di parlare.